

**Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 22 novembre 2011)

Sostituire dappertutto nel testo l'espressione «preparazioni a base di carne» con l'espressione «preparazioni di carni», l'espressione «prodotti a base di pesce» con l'espressione «prodotti della pesca» e l'espressione «prodotti non trasformati a base di pesce congelati» con l'espressione «prodotti della pesca non trasformati congelati».

Pagina 30, articolo 16, paragrafo 4, secondo comma:

*anziché:* «... e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, ...»

*leggasi:* «... e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, ...».

Pagina 48, allegato VI, Parte A, punto 7:

*anziché:* «In italiano: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”»

*leggasi:* «In italiano: “costituito da parti di carne” e “costituito da parti di pesce”».

Pagina 56, allegato IX, punto 5, primo comma:

*anziché:* «5. ... Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.»

*leggasi:* «5. ... Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.»

Pagina 57, allegato X, punti 1 e 2, lettera b), secondo trattino:

*anziché:* «— dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.»

*leggasi:* «— dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.»

Pagina 61, allegato XIII, parte A, punto 1:

*anziché:* «1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento»

*leggasi:* «1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento (VNR)».

---